CAMERA DEI DEPUTATI N. 1910

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PARRELLI, CARBONI, LUCIDI, OLIVIERI, SERAFINI, BONITO

Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, in materia di notificazione di atti da parte degli avvocati e dei procuratori legali

Presentata il 17 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 21 gennaio 1994, n. 53, ha inteso introdurre alcune semplificazioni nell'attività di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, consentendone l'effettuazione diretta da parte degli avvocati e procuratori legali e contribuendo ad alleviare il carico di lavoro degli uffici notifiche.

La legge, che è ormai in vigore da più di due anni, non ha dato luogo ad inconvenienti di sorta, ma ha anzi contribuito a deflazionare significativamente gli atti notificati tramite gli uffici UNAEP e, quindi, a migliorare complessivamente il servizio di notifica.

Nel periodo di operatività della legge si è però evidenziata l'opportunità di chiarire alcuni dubbi interpretativi, di natura strettamente tecnica, al fine di migliorarne l'efficacia.

La presente proposta di legge intende quindi introdurre tali modifiche, e precisamente:

1) abrogare all'articolo 5, comma 3, la disposizione sulla sottoscrizione non solo dell'originale e della copia, ma anche del registro cronologico di cui all'articolo 8, perché tale adempimento si è dimostrato superfluo, anche perché non facilmente verificabile da parte del giudice;

2) esplicitare la facoltà del notificante, nelle notifiche postali, di farsi sostituire, per le incombenze materiali da

espletare presso gli uffici postali, dal personale addetto allo studio, anche perché la questione è stata già risolta e superata in sede interpretativa, dalla nota della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, puntualmente recepita dall'amministrazione postale con *telex* n. 6233 del 25 giugno 1994 e ribadita dal Ministero di grazia e giustizia con successiva nota del 7 ottobre 1994;

3) nella prassi, il grande numero di notificazioni dirette per le quali è stata chiesta la vidimazione, ha creato difficoltà ai consigli dell'ordine, specie nei grandi fori, per la genericità dell'indicazione (« Consiglio dell'ordine », vedi articolo 4, comma 2) di chi fosse specificatamente legittimato a vidimare gli atti (anche se l'interpretazione maggioritaria si è orientata sul presidente del consiglio): appare perciò necessario che, come previsto dall'articolo 3, comma 2 per l'analoga vidimazione del registro cronologico, si precisi che la vidimazione possa essere effettuata dal presidente o dai consiglieri all'uopo delegati dal medesimo;

4) nella notifica « diretta » è emersa la necessità di prevedere la disciplina dell'ipotesi di immotivato rifiuto dell'atto da parte del destinatario e delle altre persone addette allo studio e al suo servizio, giacché il caso non è stato previsto dalla legge n. 53 del 1994, che si è limitata ad un generico richiamo alla rilevanza disciplinare delle sue violazioni;

5) nella prassi si è constatato che, nella notifica diretta, anche il portiere dello stabile potrebbe ricevere l'atto in assenza del destinatario, ma è sorta incertezza se egli possa considerarsi « al servizio del destinatario » come previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 53 del 1994;

6) è da risolvere la questione sollevata da alcuni uffici UNAEP che hanno contestato, ai fini di procedere ai sensi degli articoli 143 e 145 del codice di procedura civile, che la prova della misconoscenza della residenza, dimora o domicilio del destinatario, ovvero della impossibilità di notificazione ordinaria a persona giuridica, possa essere costituita dalla restituzione del plico postale (di cui alla notifica postale di cui all'articolo 1 e seguenti della legge n. 53 del 1994) contenente l'atto notificando con la dicitura « sconosciuto », « trasferito », o simili;

7) sono sorte perplessità sulla indicazione dei soggetti abilitati alla notifica, per l'infelice formulazione dell'articolo 1, ripreso dall'articolo 4, comma 1, che recita: « munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile », rilevandone la contraddizione con l'articolo 125, secondo comma, del codice di procedura civile (che consente al difensore di munirsi della procura in data posteriore alla notificazione della citazione) e osservando che se interpretata letteralmente, la norma sarebbe inapplicabile agli atti stragiudiziali che sono invece menzionati nel medesimo articolo 1. Sembra peraltro evidente che il legislatore del 1994 intendeva sostanziare la facoltà di notificazione al difensore che, indipendentemente dalla qualifica professionale, operi in veste di procuratore, cioè di rappresentante della parte;

8) l'attività di notificazione, ricollegandosi alla rappresentanza delle parti, anche se avesse ad oggetto un atto giudiziale, resta distinta dal patrocinio di cui all'articolo 82 del codice di procedura civile (ossia all'attività professionale svolta dinanzi agli « uffici giudiziari ») cui fanno riferimento gli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni.

Se ne deve perciò inferire che per il difensore non sussiste, limitatamente alle notifiche postali, alcuna limitazione territoriale paragonabile alla cosiddetta « competenza dell'ufficio giudiziario » (articoli 106 e 107, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, e successive modificazioni).

Per quanto invece riguarda la notifica diretta, intervengono limitazioni (l'iscrizione del notificante e destinatario nello stesso albo, notifica presso il domicilio

risultante al consiglio dell'ordine, eccetera) di altra natura;

9) nell'articolo 8, comma 3, della legge n. 53 del 1994, l'avverbio « giornalmente » riferito alle annotazioni sul registro cronologico in tema di notifica diretta, ha fatto sorgere il dubbio che si costringa così il destinatario a sottoscrivere (articolo 5, comma 3) il registro in bianco, ove le relativa annotazione non fosse stata ancora riportata su di essa dal notificante.

Inoltre è stato rilevato che, al contrario degli atti notificati tramite posta, è illogico non aver previsto che gli originali e le copie delle notifiche dirette non riportino il numero del registro cronologico;

10) sono sorte perplessità circa l'individuazione soggettiva del destinatario nelle notifiche dirette (articolo 4, comma 2). Infatti potrebbero venire in rilievo due diverse categorie di atti: quelli destinati effettivamente – si potrebbe dire *iure proprio* – al difensore, con procura (costituito) di una parte; e quelli che, invece, essendo in realtà diretti alla parte, in tanto possono essere consegnati al difensore, in quanto questi (sia o no munito della procura *ad litem*) sia domiciliatario della parte stessa.

È opportuno perciò chiarire che la notificazione deve essere diretta ad un professionista (avvocato o procuratore legale) che sia almeno domiciliatario di una parte; poiché l'unico potenziale elemento di garanzia, nel sistema risultante dalle disposizioni in esame, è rappresentato dall'iscrizione del legale che riceve l'atto « nello stesso albo del notificante »;

11) è stato rilevato un difetto di coordinazione fra gli articoli 4 e 5 circa il luogo in cui deve essere effettuata la notificazione « diretta ».

Mentre il comma 1 dell'articolo 4 lascia intendere ch'essa debba eseguirsi « nel domicilio del destinatario », il raffronto tra i commi 1 e 2 dell'articolo 5 induce a ritenere che la consegna « nelle mani proprie » possa validamente avvenire ovunque (cfr l'articolo 138, primo comma, del codice di procedura civile).

La risoluzione di siffatta questione, dovendo armonizzarsi con i princìpi generali della materia, deve distinguere la qualità in cui l'avvocato o il procuratore legale è legittimato, in concreto, a ricevere la notifica; e dunque a distinguere a seconda che si tratti di una notificazione diretta al legale: *a)* in quanto procuratore di una parte; *b)* in quanto domiciliatario di una parte; *c)* in quanto domiciliatario di un altro avvocato o procuratore, a sua volta difensore di una parte.

Nell'ipotesi di cui alla lettera *a),* tenuto conto che il difensore è il vero e naturale destinatario dell'atto, non può dubitarsi della validità della notificazione eseguita al di fuori del di lui domicilio. Se così non fosse, d'altronde, questa forma di notificazione vedrebbe compromessa una gran parte delle proprie possibilità applicative, intuitivamente connesse alla circostanza che il notificante e il « destinatario » frequentino quotidianamente le medesime aule di giustizia (vedi relazione alla legge n. 53 del 1994).

Diversa soluzione parrebbe imporsi, invece, rispetto alle ipotesi di cui alla lettera *b)* e *c).* Difatti, tenuto conto del primo comma dell'articolo 141 del codice di procedura civile, a norma del quale la notificazione presso il domicilio eletto deve in ogni caso avvenire « nel luogo indicato nell'elezione », sembra doveroso concludere che la notificazione al domiciliatario, ancorché si effettui nelle mani proprie di questi, deve eseguirsi, a rigore, nel luogo (esplicitamente o implicitamente) indicato, dalla parte o dal difensore cui la notifica è realmente destinata, al momento dell'elezione del domicilio (luogo che potrebbe finanche non coincidere, in qualche caso, con quello cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 5); ché, altrimenti, non si spiegherebbe perché il trasferimento del domiciliatario fuori di tale luogo faccia addirittura venir meno, a norma del secondo comma dell'articolo 141, l'elezione medesima.

È parso perciò opportuno distinguere il suddetto caso;

12) si è rilevata una carenza nell'articolo 9 della legge, laddove prevede che il notificante depositi copia dell'atto, nei casi previsti, presso la cancelleria dell'ufficio

giudiziario, senza prevedere che essa contenga la vidimazione (rispettivamente dell'ufficio postale o del consiglio dell'ordine) e la relata di notifica;

13) si è rilevato che, in determinati casi (si pensi, ad esempio, alle domande giudiziali da trascrivere ai sensi degli articoli 2652 e seguenti del codice civile) non è stata prevista dalla legge la possibilità di attestare la conformità della copia notificata, necessaria per determinati incombeni, rispetto all'originale. Non vi è dubbio che l'avvocato o il procuratore, nel caso che proceda alla notifica di un atto da lui stesso formato, ha il potere di redigere le copie eventualmente occorrenti per determinati scopi, certificando in esse l'avvenuta notificazione dell'originale;

14) è stata rilevata un'omissione della legge, in riferimento alle notifiche dirette, laddove non prevede che il notificante documenti in modo formale la propria attività.

Evidentemente la legge ha fatto implicito riferimento alla disposizione di carattere generale di cui all'articolo 148, primo comma, del codice di procedura civile (che impone al notificante di certificare l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto).

Appare opportuno esplicitare l'applicabilità alla fattispecie dell'accennato principio generale;

15) è stato rilevato che anche i consigli degli ordini professionali devono provvedere a notificazioni connesse con i propri compiti istituzionali (per esempio, le notificazioni relative ai provvedimenti disciplinari, ai provvedimenti iscrizionali, eccetera).

Appare però opportuno estendere anche a tali enti pubblici la possibilità di usufruire della facoltà di procedere alle notificazioni postali, secondo le previsioni della legge n. 53 del 1994, con i correttivi resi necessari dalla particolare natura del notificante;

16) nel nostro ordinamento è stato già da tempo introdotto, con l'articolo 152 del codice di procedura penale, il principio della possibilità per i difensori di intimare ai testimoni la comparizione nel giudizio in cui devono rendere la propria testimonianza. Tale possibilità, in funzione nel settore penale da sei anni, si è dimostrata pratica ed efficace e non ha dato luogo ad alcun inconveniente, così da far apparire evidente l'opportunità di estenderla anche al settore civile, integrando in tal senso l'articolo 250 del codice di procedura civile, consentendo all'uopo la possibilità, per i difensori, di notificare ai testimoni ammessi l'intimazione a comparire, utilizzando le facoltà previste dalla legge n. 53 del 1994 in tema di notifica postale da parte dei difensori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, le parole: « di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e » sono soppresse; dopo le parole: « notificazione di atti » sono inserite le seguenti: « posti in essere in esecuzione del mandato professionale ricevuto e formati nell'esercizio del suo ministero, »; e dopo le parole: « amministrativa e stragiudiziale » sono inserite le seguenti: « , a destinatari residenti, domiciliati o dimorati nel territorio nazionale ».

2. All'articolo 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. I consigli degli ordini professionali nazionali o territoriali, istituiti o, comunque, riconosciuti per legge, possono eseguire la notificazione a destinatari residenti, domiciliati o dimoranti nel territorio nazionale, di atti previsti dai propri compiti istituzionali, a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, e dalla presente legge ».

ART. 2.

1. All'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Nel caso che venga restituito al notificante il plico postale non consegnato al destinatario perché sconosciuto, trasferito o irreperibile, si applicano l'articolo 143 del codice di procedura civile e, se del caso, l'articolo 145, terzo comma, del medesimo codice.

3-*ter*. Il notificante di cui all'articolo 1 può farsi sostituire, per le operazioni di inoltro a mezzo del servizio postale dei plichi da notificare, da persona addetta allo studio.

3-*quater*. Il presidente o, in sua vece, il segretario del consiglio dell'ordine profes-

sionale che procede alla notificazione a mezzo posta deve:

a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in plico raccomandato con avviso di ricevimento;

b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2, comma 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca. Sulle buste devono essere, altresì, apposti il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, comma 5, la sottoscrizione del presidente o del segretario del consiglio dell'ordine e l'indirizzo della sua sede;

c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.

3-*quinquies*. Le operazioni di presentazione al servizio postale dei plichi di notificazione possono essere espletate anche dal personale impiegato presso il consiglio dell'ordine professionale ».

ART. 3.

1. All'articolo 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di coppia dell'atto al destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che sia iscritto nello stesso albo del notificante e che sia legittimato alla ricezione della notificazione di

atti quale difensore, procuratore o domiciliario di una parte, ai sensi delle norme sostanziali e processuali vigenti ».

2. All'articolo 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nel caso di cui al comma 1, l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal presidente del consiglio dell'ordine o da un consigliere dell'ordine da lui delegato, nel cui albo entrambi sono iscritti, e devono riportare l'annotazione a margine del numero del registro cronologico di cui all'articolo 8 ».

3. All'articolo 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Il notificante certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto ».

ART. 4.

1. All'articolo 5 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto solo nel caso che la relativa notificazione sia nulla per i motivi previsti dall'articolo 11. In caso di rifiuto, il notificante deve dare atto nella relazione di notificazione del rifiuto e dei motivi addotti dal destinatario; se i motivi sono infondati, la notificazione si considera fatta a mani proprie del destinatario. La relazione di notificazione riportante i motivi addotti per il rifiuto è sottoscritta dal destinatario. Nel caso che il destinatario rifiuti la sottoscrizione della relazione, si applica l'articolo 5, comma 2-*bis* ».

2. All'articolo 5, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo le parole: « in cui il destinatario è iscritto, » sono inserite le seguenti: « al portiere dello stabile, ».

3. All'articolo 5 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Se non è possibile eseguire la consegna per rifiuto delle persone indicate nel comma 2, il notificante deposita la copia dell'atto presso il consiglio dell'ordine del foro dove la notificazione deve eseguirsi e dà notizia del deposito al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera fatta nella data del deposito dell'atto presso il consiglio dell'ordine, che può consegnare l'atto depositato al destinatario, previo formale invito rivoltogli per il ritiro dell'atto ».

4. All'articolo 5, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, le parole: « nonché il registro cronologico di cui all'articolo 8 » sono soppresse.

ART. 5.

1. All'articolo 6 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Il presidente o il segretario del consiglio dell'ordine professionale che provvede agli incombenti di cui all'articolo 3, comma 3-*quater,* è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto ».

ART. 6.

1. All'articolo 8, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la parola: « giornalmente » è sostituita dalla seguente: « contestualmente ».

2. All'articolo 8 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-*bis*. Il consiglio dell'ordine professionale che intende avvalersi della facoltà di notificazione a mezzo posta deve istituire un apposito registro cronologico conforme al modello stabilito dall'amministrazione postale per le notifiche a mezzo posta, di cui alla presente legge.

4-*ter*. La validità del registro cronologico di cui al comma 4-*bis* è subordinata alla previa numerazione e vidimazione in ogni foglio da parte del presidente del consiglio dell'ordine professionale.

4-*quater*. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata giornalmente, a cura del presidente o del segretario del consiglio dell'ordine professionale notificante, sul registro cronologico.

4-*quinquies*. Alle notificazioni a mezzo del servizio postale eseguite dai consigli degli ordini professionali si applicano l'articolo 3, comma 3-*bis*, il comma 4 del presente articolo, l'articolo 9, comma 1, l'articolo 10 e l'articolo 11 ».

ART. 7.

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo le parole: « a depositare copia dell'atto notificato » sono inserite le seguenti: « riportante copia della relata di notificazione attestata dal notificante ».

2. All'articolo 9 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Nel caso che, per particolari adempimenti ai sensi degli articoli 2652 e seguenti del codice civile, sia necessario disporre di ulteriori copie dell'atto notificato ai sensi della presente legge, il notificante può redigere la ulteriore copia occorrente, riproducente la relazione di notifica alla controparte, certificando in essa l'avvenuta notificazione dell'originale ».

ART. 8.

1. All'articolo 250, primo comma, del codice di procedura civile, dopo la parola: « interessata » sono inserite le seguenti: « o del suo difensore che sia autorizzato alle notificazioni postali, ai sensi della vigente normativa, ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1910
Lire 500